

Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2021, n. 5-3064

**D.M. n. 25/2017 e s.m.i.. Rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di TPL su gomma 2017-2019 ai sensi della D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017. Nuove disposizioni, a modifica della D.G.R. n. 18-8444 del 22 febbraio 2019, relative al ricorso alla piattaforma Consip S.p.A.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

il comma 866 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per i tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale nel quale confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui al comma 83 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti;

il Decreto interministeriale 28 ottobre 2016, n. 345 disciplina l'erogazione delle risorse delle annualità 2015 e 2016 del predetto Fondo;

il Decreto ministeriale 23 gennaio 2017, n. 25, modificato ed integrato dal D.M. 28 agosto 2019, n. 395, disciplina l'erogazione delle risorse delle annualità 2017, 2018 e 2019 del predetto Fondo, riservandole all'acquisto di autobus con ordinativi riferibili a lotti di cui alle convenzioni stipulate a seguito delle aggiudicazioni della gara Consip;

il Decreto ministeriale 13 agosto 2020, n. 351 è intervenuto a ulteriore modifica del D.M. 25/2017 dettando nuovi termini per le diverse fasi procedurali finalizzate all'erogazione delle risorse assegnate alle Regioni relativamente alle annualità dal 2017 al 2019, in particolare fissando, nel 31 luglio 2021, il termine per l'emissione degli ordinativi per le forniture riferibili ai lotti di cui alle convenzioni stipulate a seguito delle aggiudicazioni della gara Consip denominata "Autobus 3".

Richiamato, in particolare, che il D.M. 25/2017 e s.m.i. stabilisce:

le modalità e le procedure per l'utilizzo delle risorse del su richiamato Fondo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, nonché il relativo riparto ed assegnazione alle Regioni;

l'assegnazione alla Regione Piemonte di euro 3.484.066,80 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, per un importo complessivo di euro 10.452.200,40;

che le risorse attribuite alle Regioni, nei limiti delle assegnazioni, contribuiscono alla copertura dei costi di fornitura degli autobus, con gli stessi limiti percentuali di contribuzione statale e di cofinanziamento garantito dalle Regioni definiti con il decreto interministeriale n. 345/2016 e s.m.i.;

che l'utilizzo delle risorse avvenga, in via sperimentale, mediante una centrale unica di committenza nazionale, identificata in Consip s.p.a. e quindi che, a seguito del ricorso al mercato per l'individuazione dei fornitori, le forniture siano eseguite mediante convenzione stipulata dalla Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 488/1999;

che qualora una Regione non si avvalga, nei termini indicati dal Decreto, delle procedure dallo stesso previste, le risorse ad essa attribuite, pro-quota in caso di comunicazione di ordinativi per importi inferiori alla competenza, possano essere ripartite tra le altre Regioni, fermo restando il rispetto delle procedure di contributo e di cofinanziamento predeterminate (articolo 2, comma 2).

Premesso, inoltre, che con deliberazione n. 40-5004 del 8 maggio 2017, la Giunta regionale ha stabilito:

di approvare i criteri generali e le modalità di attuazione e contribuzione per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma per gli anni 2017-2019;

l'entità del cofinanziamento regionale, previsto nella misura del 50% del costo di acquisto dell'autobus (al netto di IVA) per veicoli alimentati a gasolio, con motorizzazione almeno conforme alle direttive Euro 6, o alimentati a metano o di altri mezzi a basso impatto ambientale (elettrici o altro) che, ai soli fini contributivi, saranno ritenuti assimilabili ad autobus alimentati a metano;

l'ammissibilità a contributo dell'acquisto e dell'installazione di tecnologie per l'incarozzamento e il trasporto di disabili, di dispositivi per il conteggio di saliti e discesi, di dispositivi indicatori di linea e di percorso, per i quali il contributo regionale è riconosciuto nella misura del 50% del costo (al netto di IVA);

il costo limite del mezzo accessoriato, il limite massimo di contribuzione del medesimo, distintamente per alimentazione, tipologia e classe di veicolo, nonché il contributo massimo complessivamente riconosciuto per l'acquisto e l'installazione delle su menzionate tecnologie di bordo;

di destinare al piano di rinnovo le risorse che si fossero rese disponibili per gli anni dal 2017 al 2019, ivi comprese quelle assegnate per effetto del D.M. 25/2017 e s.m.i.;

di demandare ad Agenzia della Mobilità Piemontese le attività tecniche ed amministrative legate alla programmazione, gestione, attuazione, verifica, contribuzione e rendicontazione degli investimenti, rinviando a specifica convenzione la disciplina atta a regolare i rapporti tra la Regione e la stessa Agenzia; la convenzione sottoscritta da ultimo in data 27.12.2017, è repertoriata al n. 1/2018.

Preso atto che Agenzia della Mobilità Piemontese, in attuazione della suddetta D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017, come modificata con D.G.R. n. 13-5105 del 29 maggio 2017, con determinazione n. 642 del 19 dicembre 2017 ha ripartito le risorse previste dal piano autobus 2017-2019 per ognuno dei quattro ambiti ottimali ex D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012, per ogni bacino oggetto di contratto di servizio e, in via transitoria, per ogni azienda nell'ambito di un medesimo consorzio o raggruppamento di imprese titolare di contratto di servizio, individuando per ogni azienda limiti di spesa a valere su ogni fonte di finanziamento e quindi anche in riferimento alle risorse del D.M. 25/2017 e s.m.i..

Dato atto che con la deliberazione n. 18-8444 del 22 febbraio 2019 la Giunta regionale ha stabilito che, relativamente alla D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017 e con esclusivo riferimento agli investimenti per l'acquisto di autobus finanziati a valere sui fondi assegnati alla Regione Piemonte con D.M. 25/2017 e s.m.i., ai consorzi di aziende e alle aziende che si impegnino ad attuare, attraverso ordini sulla piattaforma Consip s.p.a., investimenti per la sostituzione di autobus, il contributo venga riconosciuto nella misura del 50% del prezzo Consip s.p.a. calcolato per l'autobus accessoriato in analoga configurazione.

Dato atto, inoltre, che come da verifiche della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, risulta che dal monitoraggio dell'attuazione della D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017, anni 2017-2019, (come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021) gli autobus acquistati sulla piattaforma Consip risultano appena quarantatré per un utilizzo dei fondi ministeriali ex D.M. 25/2017 di euro 4.794.310,00 a fronte di una disponibilità di euro 10.452.200,40, malgrado che le convenzioni Consip siano state attivate nell'agosto 2018 e che le disposizioni correttive di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. 18-8444 del 22 febbraio 2019 abbiano introdotto condizioni idonee a rendere meno sfavorevole il ricorso alla piattaforma Consip laddove i costi di approvvigionamento degli autobus accessoriati previsti dalle convenzioni Consip risultassero superiori ai costi degli autobus accessoriati in configurazione analoga liberamente conseguibili sul mercato.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, dal confronto con l'Agenzia della Mobilità Piemontese e le aziende piemontesi esercenti il servizio TPL è emerso che:

i motivi per i quali le aziende stesse hanno riscontrato oggettive difficoltà nel ricorrere alla piattaforma Consip, sono stati principalmente rappresentati dal maggior costo di approvvigionamento indicato dalle convenzioni Consip per autobus con gli allestimenti e le dotazioni previsti rispetto ai limiti di costo fissati dalla D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017, (come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021), oltre alle tempistiche necessarie per l'iscrizione alla piattaforma Consip e per la registrazione degli ordini;

l'eventuale accoglimento della previsione di innalzare, nel rispetto dei limiti individuati dal D.M. 25/2017, il quantum del contributo all'acquisto dall'attuale 50% al 60% del costo di approvvigionamento indicato dalle convenzioni Consip consentirebbe di accrescere la propensione delle aziende di TPL ad effettuare parte dei propri acquisti ricorrendo alla piattaforma Consip; in particolare, è stata rappresentata la loro disponibilità ad effettuare ordinativi per ulteriori trentuno mezzi;

la somma dei contributi erogabili a valere sulle risorse di cui al D.M. 25/2017 e s.m.i. (pari a euro 10.452.200,40, di cui alla D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017, come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021), se computati con la percentuale suddetta, risulterebbe pari a circa 9.800.000 euro, rendendo disponibili risorse per un importo di poco superiore ad euro 600.000;

al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse di cui al D.M. 25/2017, anche per evitare la disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto stesso, e tenuto conto dell'imminente scadenza ivi fissata per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e delle lunghe tempistiche necessarie per il compimento delle procedure di disposizione degli ordini sulla piattaforma Consip (misurabili in alcune settimane), è stata condivisa la proposta di prevedere che l'eventuale ripartizione di tali risorse inutilizzate possa avvenire anche a favore di quelle aziende che abbiano già operato acquisti sulla piattaforma Consip e che abbiano manifestato la disponibilità ad effettuare di ulteriori, pur avendo esaurito il limite di spesa loro assegnato dalla determinazione AMP 642/2017, che, pertanto, dovrà essere da AMP modificata.

Richiamato che, ai sensi del D.M. 25/2017, le Regioni possono utilizzare le risorse ivi previste esclusivamente per la contribuzione di investimenti operanti attraverso ordini sulle convenzioni Consip e che qualora non si avvalgano, nei termini indicati, delle procedure previste dal Decreto, rendicontando ordinativi per un importo pari alla competenza, possono incorrere nel de-finanziamento per una quota pari al minor importo rendicontato.

Ritenuto, pertanto, di stabilire che, a modifica della D.G.R. n. 18-8444 del 22 febbraio 2019 e relativamente alla D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017, (come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021), con esclusivo riferimento agli investimenti per l'acquisto di autobus finanziati a valere sui fondi assegnati alla Regione Piemonte con D.M. 25/2017 e s.m.i.:

quale condizione più favorevole che agevoli il ricorso da parte delle aziende di TPL ad ordinativi sulla piattaforma Consip, ai consorzi di aziende e alle aziende che si impegnino ad attuare investimenti, attraverso ordini sulla piattaforma Consip, il contributo regionale venga riconosciuto nella misura del 60% del prezzo Consip calcolato per l'autobus accessoriatato in analoga configurazione;

tale previsione, al fine di condurre ad unitarietà l'intera misura finalizzata al rinnovo del parco autobus TPL, sia estesa anche a favore degli investimenti già operati, come da esito del monitoraggio agli atti, attraverso ordini sulla piattaforma Consip finanziati a valere sulle risorse di cui al D.M. 25/2017 e s.m.i., in attuazione della D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017 (come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021);

al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse di cui al D.M. 25/2017, anche per evitare la disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto stesso, e tenuto conto dell'imminente scadenza ivi fissata per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e delle lunghe tempistiche necessarie per il compimento delle procedure di disposizione degli ordini sulla piattaforma Consip (misurabili in alcune settimane), l'eventuale ripartizione di tali risorse inutilizzate possa avvenire anche a favore di quelle aziende che abbiano già operato acquisti sulla piattaforma Consip e che abbiano manifestato la disponibilità ad effettuare di ulteriori, pur avendo esaurito il limite di spesa loro assegnato dalla determinazione AMP 642/2017.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per la Regione Piemonte né determina obbligazioni giuridiche che richiedono preventive iscrizioni di impegni contabili e che è coerente con gli stanziamenti di bilancio 2021-2023 ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative;

vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

visto il D.M. 28 ottobre 2016, n. 345 e s.m.i.;

visto il D.M. 23 gennaio 2017, n. 25 e s.m.i.;

vista la l.r. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017, come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021;

vista la D.G.R. n. 18-8444 del 22 febbraio 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di stabilire che, a modifica della D.G.R. n. 18-8444 del 22 febbraio 2019 e relativamente alla D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017, (come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021), con esclusivo riferimento agli investimenti per l'acquisto di autobus finanziati a valere sui fondi assegnati alla Regione Piemonte con D.M. 25/2017 e s.m.i.:

il contributo regionale venga riconosciuto nella misura del 60% del prezzo Consip calcolato per l'autobus accessoriatato in analoga configurazione;

tale previsione sia estesa anche a favore degli investimenti già operati, come da esito del monitoraggio agli atti, attraverso ordini sulla piattaforma Consip finanziati a valere sulle risorse di cui al D.M. 25/2017 e s.m.i., in attuazione della D.G.R. n. 40-5004 del 8 maggio 2017 (come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021);

l'eventuale ripartizione delle risorse eventualmente rese disponibili, come da premesse, possa avvenire anche a favore di quelle aziende che abbiano già operato acquisti sulla piattaforma Consip e che abbiano manifestato la disponibilità ad effettuare di ulteriori, pur avendo esaurito il limite di spesa loro assegnato dalla determinazione AMP 642/2017;

- di demandare alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per la Regione Piemonte né determina obbligazioni giuridiche che richiedono preventive iscrizioni di impegni contabili e che è coerente con gli stanziamenti di bilancio 2021-2023 ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26 c. 1 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte "Amministrazione Trasparente".

(omissis)